

Testo DDL 2144

| | |
|---|---|
| <p>Art. 4. (Controlli e sanzioni)</p> <p>.....</p> <p>4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.</p> <p>5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.</p> | <p style="text-align: center;">Osservazioni del CREA</p> <p>4: Valutare se fare diventare obbligo il rilascio del campione all'agricoltore. Si intenderà un unico campione rappresentativo da suddividere in due uno da dare all'agricoltore sigillato e l'altro da impiegare per le analisi.</p> <p>5. E' opportuno integrare con il riferimento normativo europeo che prevede che le varietà, che per due annate consecutive presentano il 10% dei campioni analizzati e prelevati sul territorio nazionale con un valore di THC superiore allo 0,2%, vengano sospese sino a quando il coltivatore riesce a riportare il valore medio di THC al di sotto del limite previsto per legge dello 0,2%.</p> |
| <p>Art. 5. (Limiti di THC negli alimenti)</p> <p>1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.</p> | <p>Art. 5. (Limiti di THC negli alimenti)</p> <p>Si suggerisce di aggiungere agli alimenti anche tutti i derivati della canapa (comprendendo i cosmetici, olio e qualsiasi derivato per evitare un pericolo potenziale per il consumatore ed un veicolo di sostanze stupefacenti che potrebbero essere presenti in varie forme).</p> |
| <p>Art. 7. (Riproduzione della semente)</p> <p>1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> | <p>Art. 7. (Riproduzione della semente).</p> <p>Si chiede di aggiungere che comunque le varietà riprodotte nell'ambito di attività dimostrative o culturali, non possono essere oggetto di commercio o di impiego al di fuori di tali attività e non possono avere scopo di lucro.</p> |